CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la

Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI
0000656-07/02/2018-SC_CAL-T81-P

AL PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di
87046 Montalto Uffugo (CS)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 18/2018.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO

Via Francesco Crispi, 19/21 88100 Catanzaro - Italia | Tel. 0961 893511 | Fax 0961 746212 | e-mail :sezione.controllo.calabria@corteconti.it

CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la

Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI
0000656-07/02/2018-SC_CAL-T81-P

All' ORGANO di REVISIONE
del Comune di
87046 Montalto Uffugo (CS)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 18/2018.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO

Via Francesco Crispi, 19/21 88100 Catanzaro - Italia | Tel. 0961 893511 | Fax 0961 746212 | e-mail :sezione.controllo.calabria@corteconti.it

CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la

Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI
0000656-07/02/2018-SC_CAL-T81-P

AL SINDACO
del Comune di
87046 Montalto Uffugo (CS)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 18/2018.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO

Via Francesco Crispi, 19/21 88100 Catanzaro - Italia | Tel. 0961 893511 | Fax 0961 746212 | e-mail :sezione.controllo.calabria@corteconti.it

Deliberazione n. 18 /2018

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati:

Dott. Tommaso SALAMONE	Presidente
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
Dr.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il disposto dell'art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTI gli obblighi di legge previsti dall'art. 24 del T.U. delle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175 del 2016 così come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 100 del 2017) secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare la ricognizione (c.d. revisione straordinaria) di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate in quanto non riconducibili ad alcuna delle



categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, T.U. citato;

VISTO l'obbligo, previsto dal predetto art. 24 del T.U.S.P., di comunicare alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti l'esito della ricognizione, anche se essa abbia contenuto negativo;

VISTA la delibera n. 19/SEZAUT/INPR/2017, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato linee di indirizzo riguardanti la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali;

VISTA la nota prot. n. 5224 del 04/10/2017 con la quale la Sezione, rammentando i contenuti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175 del 2016 e l'adozione delle precisate linee di indirizzo elaborate dalla Sezione delle Autonomie, ha chiesto ai Comuni della Calabria di effettuare le comunicazioni sulla ricognizione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1, T.U.S.P., entro il 31 ottobre 2017;

VISTA la documentazione trasmessa - spontaneamente o a seguito del menzionato sollecito - dagli **enti locali della provincia di Cosenza** in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 175 del 2016 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria e degli accertamenti svolti dal Servizio di supporto della Sezione risulterebbe che alcuni Enti Locali della Provincia di Cosenza non hanno ancora trasmesso a questa Sezione alcun riscontro al sollecito della Sezione ovvero hanno inviato documentazione incompleta e/o carente;

CONSIDERATO che la mancata risposta di cui trattasi può compromette lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, che è tenuta a verificare il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 T.U.S.P. (cfr. art. 24, comma 3), e considerato che gravi irregolarità presenti nella revisione straordinaria potrebbero essere *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2017 di convocazione dell'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Stefania Anna Dorigo;

FATTO E DIRITTO

SD

1. Il controllo degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti è svolto anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del servizio sanitario nazionale, ossia considerando il "gruppo Ente territoriale" (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012 e art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000). Tali funzioni appaiono rafforzate dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), a mente del quale sono comunicate alla Corte dei conti le più rilevanti scelte organizzative e gestionali inerenti alle società a partecipazione pubblica (costituzione di società,

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO - CATANZARO

acquisto di partecipazioni, quotazione di società partecipata, crisi d'impresa, atti di ricognizione e relativi piani di razionalizzazione).

In particolare, l'art. 24 del menzionato T.U. specifica che "*Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate*"; l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei Conti (art. 24, comma 1 e 3). La predetta disposizione intesta inoltre alla Corte dei conti il compito di verificare il "puntuale adempimento" degli obblighi menzionati (comma 3, art. 24 D.Lgs. cit.). Gravi irregolarità presenti nella revisione straordinaria potrebbero essere suscettibili di pregiudicare, anche in chiave prospettica, gli equilibri economico-finanziari degli enti; come tali esse possono comportare l'adozione dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da parte delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti.

Va anche ricordato che la mancata ricognizione delle partecipazioni non è priva di conseguenze sul piano operativo. L'art. 24, comma 5 precisa infatti che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione delle partecipazioni entro un anno dalla conclusione della ricognizione "*il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*".

Fermo restando l'obbligo di compiere la c.d. ricognizione straordinaria di cui all'art. 24, che è adempimento "*una tantum*", occorre ricordare che l'art. 20 T.U.S.P. impone una razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da effettuarsi annualmente. L'art. 20 T.U.S.P. contempla, a tal fine, gli strumenti dei provvedimenti di riassetto (comma 1) e dei piani di razionalizzazione (comma 2).

I provvedimenti di riassetto devono essere redatti entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti anche in caso di esito negativo dell'analisi.

I piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, vanno adottati con le medesime scadenze e sono pure comunicati alle Sezioni di controllo; sono seguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, da una relazione sull'attuazione del piano, anch'essa soggetta ad obbligo di comunicazione alla magistratura contabile.

La mancata adozione dei provvedimenti di riassetto o dei piani di razionalizzazione (e delle conseguenti relazioni di attuazione) da parte degli Enti Locali comporta la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (art. 20, comma 7).

Infine, il citato D.Lgs. 175/2016 non ha fatto venire meno gli obblighi di cui all'art. 1, commi 611-614 L. 190/2014; è stato però precisato che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di "revisione straordinaria" costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti (art. 24, comma 2, T.U.S.P.).

2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre ricordare che la Sezione delle Autonomie ha adottato, con deliberazione n. 19/SEZAUT/INPR/2017, alcune linee di indirizzo riguardanti la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali; è stato anche redatto un "modello standard", allegato alla predetta delibera, al fine di agevolare la ricognizione e il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, da parte degli Enti Locali.

Con nota n. 5224 del 04/10/2017 questa Sezione ha quindi chiesto a tutti i Comuni della Regione Calabria di inviare, entro il 31 ottobre 2017, l'esito della "revisione straordinaria" (che, come menzionato, doveva essere completata entro il 30 settembre 2017) ovvero la declaratoria circa la assenza di partecipazioni detenute. È stata anche richiamata l'attenzione dei Comuni sulle linee-guida redatte dalla Sezione delle Autonomie, comprensive del c.d. modello standard che gli Enti Locali sono invitati a compilare per agevolare i controlli del caso da parte della Corte dei conti.

3. Ciò premesso, in disparte successivi approfondimenti in ordine al puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del citato T.U.S.P., questa Sezione regionale di controllo, allo stato degli atti, rileva la mancata comunicazione delle informazioni richieste in ordine all'adozione del provvedimento di "revisione straordinaria" ovvero alla declaratoria di assenza di partecipazioni detenute per i seguenti comuni della Provincia di Cosenza:

ENTI INADEMPIENTI
CASSANO ALLO IONIO
SAN LUCIDO
MARANO MARCHESATO
FRANCAVILLA MARITTIMA
MANDATORICCIO
TRENTA
CASOLE BRUZIO
GRISOLIA
SAN VINCENZO LA COSTA
PARENTI

FIRMO
SPEZZANO PICCOLO
ROSETO CAPO SPULICO
LAINO BORGO
GUARDIA PIEMONTESE
PEDACE
AIELLO CALABRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
BIANCHI
ORSOMARSO
SANTA DOMENICA TALAO
COLOSIMI
ROTA GRECA
FIGLINE VEGLIATURO
SERRA PEDACE
LAINO CASTELLO
PEDIVIGLIANO
PAPASIDERO

4. Allo stato degli atti pervenuti alla Sezione si rileva, inoltre, l'incompleta informativa da parte dei seguenti Comuni:

ENTE	CARENZA O IMPRECISIONE INFORMATIVA
MONTALTO UFFUGO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
BISIGNANO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
CROSIA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
TREBISACCE	Non è pervenuto il c.d. modello standard
ROGGIANO GRAVINA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
TORTORA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
ROGLIANO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
DIAMANTE	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SANTA MARIA DEL CEDRO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
TORANO CASTELLO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
MORANO CALABRO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SPEZZANO DELLA SILA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
ROSE	Non è pervenuto il c.d. modello standard
LATTARICO	È pervenuto il solo "modello standard"
FAGNANO CASTELLO	Non è pervenuto il c.d. modello standard

SAN PIETRO IN GUARANO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
CAROLEI	Non è pervenuto il c.d. modello standard
ROCCA IMPERIALE	Non è pervenuto il c.d. modello standard
ROVITO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
VERBICARO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
MORMANNO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
FIUMEFREDDO BRUZIO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
AMENDOLARA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
APRIGLIANO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
LONGOBARDI	Non è pervenuto il c.d. modello standard
BUONVICINO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
FRASCINETO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
TARSIA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
BELMONTE CALABRO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SAN NICOLA ARCELLA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
ACQUAPPESA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
MANGONE	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SANT'AGATA DI ESARO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
MALVITO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
MONGRASSANO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SAN BENEDETTO ULLANO	Ha comunicato che è stata deliberata la "revisione straordinaria" ma non è stato inviato alcun documento ad essa relativo
FALCONARA ALBANESE	Non è pervenuto il c.d. modello standard; la "revisione" è stata approvata con atto del Sindaco, non è stata inviata la delibera del C.C.
CERZETO	È pervenuto il solo "modello standard"
SAN DONATO DI NINEA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
ALBIDONA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
CLETO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
MOTTAFOLLONE	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SCIGLIANO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
MAIERA'	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SAN MARTINO DI FINITA	È pervenuto il solo "modello standard"

SAN BASILE	Non è pervenuto il c.d. modello standard
DOMANICO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
LAPPANO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
CIVITA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
AIETA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
PLATACI	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SAN LORENZO BELLIZZI	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SAN PIETRO IN AMANTEA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
ALESSANDRIA DEL CARRETTO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
NOCARA	Non è pervenuto il c.d. modello standard
CASTROREGIO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
CARPANZANO	Non è pervenuto il c.d. modello standard
SAN GIOVANNI FIORE	È pervenuto il solo "modello standard"

Si richiede pertanto ai sopra citati Enti, al fine di consentire alla Sezione di svolgere pienamente le verifiche di cui all'art. 24, comma 3, T.U.S.P., di provvedere alle integrazioni documentali mancanti.

Si prende inoltre fin da ora atto che il Comune di Belvedere Marittimo, come comunicato dall'organo di revisione, non ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 24 T.U.S.P. L'organo di revisione ha inoltre soggiunto che, dagli approfondimenti condotti, il Comune non detiene partecipazioni. Tale evidenza risulta anche dai dati presenti in SIQUEL.

Infine, il Comune di Rossano, per la natura delle proprie partecipate, non ha ritenuto di procedere alla loro razionalizzazione.

Tutto ciò premesso, la Sezione di controllo per la Regione Calabria, allo stato degli atti

P.Q.M.

ACCERTA

- la mancata comunicazione delle informazioni richieste in ordine all'adozione del provvedimento di "revisione straordinaria" ovvero alla declaratoria di assenza di partecipazioni detenute per i seguenti n. 28 Comuni della Provincia di Cosenza:

CASSANO ALLO IONIO
SAN LUCIDO
MARANO MARCHESATO
FRANCAVILLA MARITTIMA
MANDATORICCIO
TRENTA



CASOLE BRUZIO
GRISOLIA
SAN VINCENZO LA COSTA
PARENTI
FIRMO
SPEZZANO PICCOLO
ROSETO CAPO SPULICO
LAINO BORGO
GUARDIA PIEMONTESE
PEDACE
AIELLO CALABRO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
BIANCHI
ORSOMARSO
SANTA DOMENICA TALAO
COLOSIMI
ROTA GRECA
FIGLINE VEGLIATURO
SERRA PEDACE
LAINO CASTELLO
PEDIVIGLIANO
PAPASIDERO

- alcune carenze informative, come sopra meglio specificate, da parte dei seguenti n. 58 Comuni della Provincia di Cosenza:

MONTALTO UFFUGO
BISIGNANO
CROSIA
TREBISACCE
ROGGIANO GRAVINA
TORTORA
ROGLIANO
DIAMANTE
SANTA MARIA DEL CEDRO
TORANO CASTELLO
MORANO CALABRO
SPEZZANO DELLA SILA
ROSE
LATTARICO
FAGNANO CASTELLO
SAN PIETRO IN GUARANO
CAROLEI
ROCCA IMPERIALE
ROVITO

VERBICARO
MORMANNO
FIUMEFREDDO BRUZIO
AMENDOLARA
APRIGLIANO
LONGOBARDI
BUONVICINO
FRASCINETO
TARSIA
BELMONTE CALABRO
SAN NICOLA ARCELLA
ACQUAPPESA
MANGONE
SANT'AGATA DI ESARO
MALVITO
MONGRASSANO
SAN BENEDETTO ULLANO
FALCONARA ALBANESE
CERZETO
SAN DONATO DI NINEA
ALBIDONA
CLETO
MOTTAFOLLONE
SCIGLIANO
MAIERA'
SAN MARTINO DI FINITA
SAN BASILE
DOMANICO
LAPPANO
CIVITA
AIETA
PLATACI
SAN LORENZO BELLIZZI
SAN PIETRO IN AMANTEA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
NOCARA
CASTROREGIO
CARPANZANO
SAN GIOVANNI IN FIORE

DISPONE

- che il Sindaco e il Presidente del Consiglio degli Enti per i quali è stato accertato l'inadempimento degli obblighi informativi provvedano ad assicurare le comunicazioni richieste, sinora non soddisfatte, con l'avvertimento che la mancata adozione di

idonee iniziative potrà essere valutata da questa Sezione regionale di controllo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 148 e ss. del TUEL;

- che il Sindaco e il Presidente del Consiglio degli Enti per i quali è stato accertato un non pieno assolvimento degli obblighi di comunicazione inviino alla Sezione la documentazione mancante, come meglio individuata in parte motiva, affinché possano essere efficacemente svolti i controlli previsti dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. 175/2016;

ORDINA

che la presente deliberazione sia comunicata, per il tramite del Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, dei Comuni di cui alle precedenti tabelle.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018.

Il Magistrato Relatore
dott.ssa Stefania Anna Dorigo

Il Presidente
dott. Tommaso Salamone

Depositato in Segreteria il 24 GEN. 2018
Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Elena Russo

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME
Si attesta che la presente copia composta di n. 10 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria
Il Direttore di Segreteria
Catanzaro 26 GEN. 2018